



**PREMESSO CHE** con il D.L. 24.01.2012 il Legislatore, all'art. 35, commi 9 e 10, ha disposto che i Tesorieri o cassieri degli Enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedano a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provvedendo al versamento della quota restante entro il 16 aprile 2012;

**CHE**, in particolare, i sopra citati commi 9 e 10 così recitano:

*9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.*

*10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.*

**CHE** il comma 8, richiamato nel comma 9 e 10 per identificare gli enti ed organismi di riferimento, così recita:

*8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.*

**ATTESO CHE:**

- Tale trasferimento viola palesemente l'art. 5 della Costituzione, che riconosce e promuove l'autonomia ed il decentramento amministrativo degli enti locali;
- In particolare, ai sensi dell'art. 118 della stessa Costituzione, vengono violati i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in quanto tutte le funzioni spettano ai Comuni, ad eccezione di quelle per le quali occorre assicurare un esercizio unitario (che, tuttavia, non è il caso oggi considerato);
- Peraltro l'art. 119 della Costituzione riconosce ai Comuni, alle province, alle città metropolitane ed alle regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con ciò riconoscendo espressamente la volontà di attribuire una reale autonomia agli enti locali nella fissazione dell'entità delle risorse finanziarie e nelle procedure applicative di riscossione;
- L'obbligo di riversamento delle risorse sulle contabilità speciali appare, altresì, lesivo dell'autonomia potestativa ed organizzativa dei Comuni, in quanto la Tesoreria comunale è stata scelta dopo aver espletato una pubblica gara con la conseguente sottoscrizione di un contratto tra le parti – rapporto contrattuale che, oggi, a causa dell'obbligo di trasferimento

delle disponibilità liquide alla tesoreria statale, potrebbe vedere un parziale inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale;

**RILEVATO CHE:**

- che la norma di cui sopra, oltre ad apparire palesemente lesiva dei più elementari principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla l. cost. 18.10.2001, n. 3, incide in modo irragionevole, sui negozi di diritto privato intercorrenti tra questo ente e l'istituto in indirizzo e, in conseguenza, sui principi di tutela dell'affidamento dei terzi;
- che tali considerazioni sono corroborate dalle prime analisi giuridiche del testo formulate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ente di rappresentanza del sistema delle autonomie locali;

**RITENUTO**, sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte, che è nell'interesse dell'Amministrazione comunale proporre azione giudiziaria al fine di ottenere la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide anche per i manifesti vizi di incostituzionalità del provvedimento legislativo sopra citato;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. 267/00

**CON VOTI** unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

**D E L I B E R A**

- **Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.**
- **Di autorizzare** il Sindaco a proporre azione giudiziaria avanti la competente autorità al fine di ottenere l'accertamento della non sussistenza dell'obbligo del trasferimento di cui all'art. 35, commi 9 e 10, del D.L. 24.01.2012, stante la manifesta incostituzionalità della stessa normativa;
- **Di chiedere**, in via cautelare, la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale;
- **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 29/02/2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Avv. PASCUZZI GIUSEPPE**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>07/03/2012</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/03/2012 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **07/03/2012**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**